



**COMUNE DI CUNEO**  
**SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI  
PRESENTI SULLE TRANSENNE PARAPEDONALI E  
MANUTENZIONE DELLE STESSE**

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

## CAPITOLO I

### NORME GENERALI

#### 1. Oggetto dell'appalto

Sul territorio comunale sono presenti, in punti ove è necessario proteggere i pedoni impedendo loro l'accesso alla carreggiata, transenne parapetonali che presentano uno spazio all'interno del quale può essere collocato un pannello pubblicitario. Forma oggetto del presente contratto la concessione in uso degli spazi pubblicitari a fronte di un corrispettivo economico e della manutenzione degli impianti stessi oltre quanto indicato al successivo art. 2.

#### 2. Descrizione dell'appalto

Le transenne parapetonali sono dettagliatamente descritte nelle loro caratteristiche tecniche nell'allegato 1 "Scheda tecnica". Sul territorio comunale sono presenti n. 432 transenne; la pubblicità può essere effettuata solo su parte delle transenne installate, come meglio specificato nell'allegato 2 "Elenco ubicazione transenne parapetonali".

Il Comune si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il numero degli impianti, sia con spazio pubblicitario da concedere in uso che privi dello stesso, per una percentuale non superiore al 20%, con fornitura ed installazione a carico della Ditta aggiudicataria. Non è prevista alcuna variazione del canone a fronte della variazione del numero di impianti dati in concessione d'uso se tale variazione rientra nella percentuale del 20% calcolata sul numero di impianti di cui al precedente comma.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, oltre alla manutenzione ordinaria, anche alla sostituzione degli impianti danneggiati qualora si rendesse necessario o dietro richiesta della stazione appaltante.

Alla scadenza del contratto:

- gli eventuali nuovi impianti installati in aggiunta a quelli dati in concessione diverranno di proprietà del Comune;
- gli impianti esistenti eventualmente rimossi e immagazzinati a cura del concessionario dovranno essere consegnati al Comune.

#### 3. Durata dell'appalto

La durata del contratto è di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° luglio 2019 o dalla data di affidamento del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, la ditta appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata.

#### **4. Luogo di esecuzione dell'appalto**

Le transenne parapetonali oggetto del servizio sono dislocate sul territorio comunale, in particolare sull'altipiano; la loro ubicazione è meglio specificata nell'elenco di cui all'allegato 2 contenente le quantità, tipologie e posizioni di massima delle stesse.

#### **5. Vincoli**

Sulle transenne è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica.

Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di particolari tipologie di messaggi a suo insindacabile giudizio; in particolare non saranno ammesse campagne pubblicitarie in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, o in concorrenza con gli interessi del Comune.

Il Comune ha facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Ditta di tutte le spese relative.

## **CAPITOLO II**

### **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

#### **6. Garanzia definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario è tenuto a versare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del canone di concessione complessivo riferito a tutta la durata contrattuale da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

#### **7. Domicilio e responsabilità**

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere

soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

## **8. Norme di relazione**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

## **9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture e del Codice della Strada, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

## **10. Obblighi a carico dell'appaltatore**

La ditta affidataria dovrà rispettare puntualmente le scadenze contrattuali e dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dell'appalto da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni:

- a. mantenimento in perfetto stato di efficienza dei manufatti per tutta la durata del contratto;
- b. ripristino della verniciatura atto ad evitare tutto ciò che può influire negativamente sull'immagine e il decoro dei manufatti;
- c. interventi di riparazione o sostituzione per usura del manufatto;
- d. interventi di riparazione urgenti a seguito di atti vandalici o sinistri (rimozione e sostituzione del manufatto o di parti di esso) con messa in sicurezza del luogo entro 24 ore dal verificarsi dell'evento e ripristino degli impianti entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi;
- e. interventi di pulitura e lavaggio dei manufatti con cadenza semestrale;
- f. verifica periodica della stabilità e della sicurezza con particolare attenzione agli ancoraggi, con intervento immediato sui manufatti nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- g. spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio e/o qualsiasi esigenza sopravvenuta segnalata dal Comune di Cuneo;
- h. interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità degli impianti che dovessero risultare rotti, danneggiati, imbrattati, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista;

Sono a carico della ditta gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone e cose e per danni a terzi, come meglio specificato nell'art. 13.

Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso il Comune di Cuneo) da parte della Ditta.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Ditta con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni del Comune.

Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Ditta dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.

Il mancato adempimento di ciascuno dei sopra elencati obblighi comporterà l'irrogazione di una penale di Euro 100,00 (cento) per ogni manufatto per ogni giorno di ritardo nell'espletamento dell'intervento.

In caso di incremento o riduzione del numero degli impianti come previsto dall'art. 2 del presente capitolato la ditta aggiudicataria avrà l'onere:

- a. della fornitura di manufatti corrispondenti all'allegata "Scheda tecnica" (allegato 1);
- b. del trasporto e della posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze;
- c. dalla realizzazione dei lavori e delle opere necessarie alla collocazione dei manufatti stessi, quali ad esempio opere di scavo, fondazioni, sistemazione e rimessa in pristino all'intorno, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti pubbliche di servizio, ecc.;
- d. del ripristino dei luoghi in caso di rimozione di impianti esistenti e del loro immagazzinamento fino alla scadenza del contratto;
- e. della comunicazione al Comune dell'avvenuta installazione/rimozione/spostamento dei manufatti.

Gli obblighi del presente Capitolato sono riferiti a tutti gli impianti, ivi inclusi quelli privi di spazio pubblicitario.

## **11. Oneri a carico dell'appaltatore**

Si intendono a totale carico della Ditta affidataria:

- a. il canone per la concessione in uso degli spazi pubblicitari di cui al seguente art. 20;
- b. le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, canone, onere o tributo derivante dall'esecuzione del presente contratto di appalto, che sono e/o saranno previsti dalla legislazione vigente o dalle norme regolamentari;
- c. gli oneri o spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e per il rispetto dei patti e condizioni relativi all'esercizio di dette attività e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata;
- d. gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti, deterioramenti accidentali, danneggiamenti, sicurezza e incolumità di persone e cose.

Nei casi in cui si renda necessario rimuovere o sostituire gli impianti, a seguito di danneggiamenti degli stessi o a seguito di richiesta da parte del Comune:

1. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le relative spese;

2. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
3. gli oneri e le spese, quand'anche superiori al previsto per l'approntamento dei siti, esecuzione di fondazione, piattaforme, pavimentazioni anche di raccordo, ed esecuzione a regola d'arte dei manufatti;
4. gli indennizzi per eventuali occupazioni temporanee di aree di terzi e per il risarcimento degli eventuali danni loro arrecati;
5. gli oneri e spese per la demolizione, smaltimento, recupero e trasporto a discarica dei manufatti esistenti da sostituire;
6. gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture, manufatti e siti manomessi durante i lavori;
7. gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni a seguito di rimozione di impianti esistenti.

Alla scadenza del contratto tutti i manufatti dovranno presentarsi in perfette condizioni di conservazione, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso e dovranno essere lasciati liberi e funzionanti, salvo il recupero delle parti aggiuntive dei manufatti adibiti a spazi pubblicitari che possono essere rimosse senza pregiudizio per la funzionalità e completezza del manufatto e delle sue strutture (si veda l'allegata Scheda Tecnica). In ogni caso gli impianti con telaio di cui al punto 1.a) della Scheda Tecnica non potranno essere consegnati con il solo telaio bensì completi di pannello bianco con caratteristiche conformi al punto 5 della stessa.

### **CAPITOLO III**

#### **RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **12. Vigilanza e controlli**

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione consentendo che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

#### **13. Garanzie e responsabilità**

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, la Ditta resta l'unica

responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni diretti o indiretti causati.

Il Comune resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Ditta afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

La Ditta affidataria si assume tutte le responsabilità nei confronti di terzi, nessuna esclusa, nonché nei confronti del Comune di Cuneo; risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone od alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

A tal proposito la Ditta affidataria si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione la seguente polizza:

#### RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO):

- a. L'assicurazione RCT dovrà garantire la ditta affidataria per tutta l'attività da essa svolta.  
Il contratto assicurativo dovrà prevedere inoltre:
  - l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta affidataria;
  - che nella definizione di terzi ai fini della presente assicurazione siano compresi i dipendenti e gli amministratori del Comune di Cuneo.Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, ad Euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, ad Euro 516.000,00 per danni a cose e/o animali.
- b. Nella garanzia di RCO si dovranno comprendere, fra i prestatori di lavoro definiti "dipendente", tutte le figure professionali previste dalla Legge n. 30/2003 (legge Biagi) eventualmente utilizzati dalla Ditta affidataria.  
Il testo da adottare dovrà comprendere "il danno biologico".  
La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.  
Il massimale RCO non potrà essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 per persona.

I massimali di cui ai punti a) e b) dovranno essere rideterminati in base agli indici Istat relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

Prima dell'inizio del servizio oggetto del presente capitolato la ditta affidataria dovrà consegnare copia del contratto di assicurazione definitivo o altro documento contrattuale rilasciato dalla Società assicuratrice, regolarmente quietanziato per conferma di avvenuta copertura del rischio.

La copertura assicurativa, nei termini richiesti, dovrà avere decorrenza prima dell'inizio del servizio in oggetto e scadenza alla data stabilita dal Comune di Cuneo.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

## **14. Penalità**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile può irrogare — con atto motivato — una penalità che ammonta ad € 100,00 a manufatto per ogni giorno di ritardo nell'espletamento dell'intervento fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 6 [sei] mesi di gestione dell'appalto, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

## **15. Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

In caso di inadempimento di quanto previsto all'art. 10 "Obblighi a carico dell'appaltatore" del presente capitolato il Comune può intervenire per ripristinare la sicurezza del luogo rivalendosi sulla ditta affidataria.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

<b>CAPITOLO IV</b>
<b>PERSONALE</b>

## **16. Infortuni, danni e responsabilità**

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.



## **17. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

## **18. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

### **CAPITOLO V**

#### **NORME RELATIVE AL CONTRATTO**

## **19. Forma del contratto e spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata<sup>1</sup>. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

<sup>1</sup> Articolo 32, comma 14, del Codice.

## **20. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento**

Per ciascun anno di validità del contratto la Ditta verserà al Comune il canone annuale indicato nell'offerta economica, in due rate semestrali anticipate di importo pari alla metà dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio di ciascun semestre (30 gennaio – 30 luglio).

L'importo di tale corrispettivo non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Ditta otterrà come corrispettivo dell'utilizzo.

## **21. Mancati pagamenti**

La Ditta affidataria non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze sopra indicate costituisce sempre e automaticamente, qualunque ne sia la causa, la Ditta affidataria in mora; da tali date saranno pertanto dovuti, sugli importi non corrisposti, interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza protrattasi per 60 (sessanta) giorni da facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese della Ditta affidataria.

## **22. Adeguamento ai prezzi**

L'importo di tale corrispettivo verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La rivalutazione sarà applicata dall'anno 2020, utilizzando l'indice dell'anno 2019.

## **23. Subappalto**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

#### **24. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione;
- mancato pagamento del canone dovuto secondo le modalità stabilite all'art. 8;
- mancato reintegro della cauzione di cui all'art. 11;
- destinazione degli impianti ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di gestire gli impianti ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- violazione ai divieti di cessione e subappalto di cui all'art. 20;
- altri gravi inadempimenti da parte del concessionario;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, e spetta al Comune il canone maturato fino alla data di risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

## **25. Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

## **26. Recesso**

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara<sup>2</sup>, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Articolo 19 ter del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 48, comma 19, del Codice.

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice<sup>4</sup>.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## **27. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## **28. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

## **29. Novazione soggettiva**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

## **30. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

## **31. Varianti**

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

# **CAPITOLO VI**

## **NORME FINALI**

## **32. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

## **33. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina [www.comune.cuneo.it/privacy.html](http://www.comune.cuneo.it/privacy.html), dove sono presenti i link alle varie attività.

## **34. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

## **35. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini

---

<sup>5</sup> Articolo 209, comma 2, del Codice.

di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **36. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

### **37. Codice di comportamento**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

### **38. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento [RUP]<sup>6</sup> è la signora Giletta dott.ssa Nadia, funzionario del settore Ragioneria e Tributi — tel. 0171 444319 — fax 0171 444313 — e-mail [nadia.giletta@comune.cuneo.it](mailto:nadia.giletta@comune.cuneo.it). Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Articolo 31 del Codice.

<sup>7</sup> Articolo 101, comma 1, del Codice.